

Sentenza: 11/10/2012, n.226

Materia: pubblico impiego

Giudizio: legittimità costituzionale in via principale

Limiti violati:dedotti dal ricorrente articoli 3, 51, 97 terzo comma, 117 terzo comma, 120 primo comma della Costituzione

Ricorrente: Presidente del Consiglio dei ministri

Oggetto: articolo 11 comma 1 legge della Regione Puglia 30 maggio 2011, n.9 (Istituzione dell'Autorità idrica pugliese) sia nel testo originario che in quello sostituito dall'articolo 3 della legge Regione Puglia 13 ottobre 2011 n.27

Esito: non fondatezza delle questioni di legittimità sollevate

Estensore nota: Ilaria Cirelli

Le questioni oggetto della sentenza riguardano un unico tema, il trasferimento del personale dall'ATO Puglia all'Autorità idrica pugliese disposto dall'articolo 11 comma 1 della l.r. 9/2011 e successivamente modificato dalla l.r.27/2011, questioni promosse con distinti ricorsi e, data l'identità del tema e delle parti, successivamente riunite in un unico giudizio.

In ordine al primo ricorso, avverso la disposizione dell'art.11 comma 1 della l.r. 9/2011, la Corte dichiara la cessazione della materia del contendere poiché è intervenuta la l.r. 27/2011 a sostituirla con un nuovo testo quando ancora la norma non aveva avuto applicazione. Con il secondo ricorso il Presidente del Consiglio impugna anche la disposizione nel nuovo testo, di cui alla l.r. 27/2011, e la Corte, respinte le censure di inammissibilità del ricorso eccepite dalla Regione Puglia, giudica nel merito dichiarando non fondate le questioni.

La disposizione di cui al novellato articolo 11 comma 1 recita: *Il personale dipendente già assunto a mezzo delle procedure di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), ovvero ai commi 90 e 94 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato– legge finanziaria 2008) e in servizio a tempo indeterminato alla data del 1° gennaio 2010 presso ATO Puglia, è trasferito all'Autorità idrica pugliese, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 31 del decreto legislativo n. 165/2001».*

Il ricorrente afferma, innanzitutto, che la disposizione denunciata richiama in modo *inconferente* i commi 90 e 94 della l.244/2007, i quali riguarderebbero solo le Amministrazioni regionali e locali e non anche il personale del disciolto ATO. Il ricorrente deduce, poi, che la disposizione impugnata viola: a) gli artt. 3, 51 e 97 Cost., perché contrasta sia con i principi di ragionevolezza e di uguaglianza, in quanto prevede procedimenti irragionevolmente differenziati per l'accesso alla pubblica amministrazione, senza garantire a tutti i potenziali aspiranti (in possesso dei prescritti requisiti) il diritto di partecipare in condizioni di uguaglianza alla selezione concorsuale; sia con il principio del libero accesso ai pubblici uffici, nonché con il principio che impone l'accesso ai pubblici uffici per mezzo del concorso pubblico ed in particolare, con i commi da 10 a 13 dell'art. 17 del d.l. 78/2009, i quali – in applicazione di tale principio – precludono, a partire dal gennaio 2010, per il personale non dirigente delle amministrazioni pubbliche, ogni procedura di

stabilizzazione del personale non di ruolo e prevedono tassative modalità di valorizzazione dell'esperienza professionale acquisita attraverso l'espletamento di concorsi pubblici con parziale riserva di posti; ed ancora contrasta con gli artt. 117, terzo comma, e 120, primo comma, Cost., in quanto la disposizione regionale, nel citato contrasto con i commi da 10 a 13 dell'art. 17 del d.l. 78/ 2009, viola altresì un principio di coordinamento della finanza pubblica che tali ultime norme integrano.

In sostanza tutte le del governo censure muovono da due premesse interpretative: la prima è che la soppressa ATO Puglia non costituiva un'amministrazione pubblica e, in particolare, un ente locale, così che ad essa non è applicabile l'art. 31 del d.lgs. 165/2001, secondo cui, *fatte salve le disposizioni speciali, nel caso di trasferimento o conferimento di attività, svolte da pubbliche amministrazioni, enti pubblici o loro aziende o strutture, ad altri soggetti, pubblici o privati, al personale che passa alle dipendenze di tali soggetti si applicano l'art. 2112 del codice civile e si osservano le procedure di informazione e di consultazione di cui all'art. 47, commi da 1 a 4, della legge 29 dicembre 1990, n. 428*; la seconda è la norma regionale impugnata prevede la stabilizzazione o, comunque, l'assunzione a tempo indeterminato presso l'Autorità idrica pugliese del personale della soppressa ATO Puglia.

La Corte confuta la correttezza di tali premesse e di conseguenza dichiara la non fondatezza delle questioni di legittimità sollevate.

Infatti, contrariamente a quanto ritenuto dalla difesa dello Stato, l'ATO Puglia aveva personalità giuridica e natura di consorzio obbligatorio di enti locali, ai sensi dell'art. 31 del d.l. 267/ 2000, (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e in quanto tale, andava annoverata tra gli enti locali, come riconosciuto anche dalla giurisprudenza amministrativa. Ora l'ATO Puglia, in quanto ente locale, rientra indubbiamente tra le pubbliche amministrazioni, per le quali è prevista, in caso di trasferimento o conferimento delle attività da esse svolte ad altri soggetti, pubblici o privati, l'applicazione dell'art. 2112 del codice civile.

La l.r. 9/2011 ha istituito l'Autorità idrica pugliese e le ha attribuito tutte le funzioni ed i compiti già propri della soppressa ATO Puglia. E' quindi pienamente integrata la fattispecie prevista dal citato art. 31 del d.lgs 165, e per il personale dell'ATO Puglia il rapporto di lavoro continua, ai sensi dell'art. 2112 cod. civ., con l'Autorità idrica pugliese. E' dunque legittimo l'automatico trasferimento all'Autorità idrica pugliese del personale in servizio a tempo indeterminato presso l'ATO Puglia alla data del 1° gennaio 2010, disposto dalla norma impugnata, con conservazione dei diritti spettanti a detto personale.

Non è fondato neppure l'assunto della parte ricorrente, secondo cui il richiamo ai commi 90 e 94 dell'art. 3 della legge n. 244 del 2007 sarebbe *inconferente*, perché la procedura di stabilizzazione del personale non di ruolo prevista da tali commi non sarebbe applicabile alle AATO. Detti commi, invece, in quanto sono diretti anche alle «amministrazioni regionali e locali» nonché alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del d.lgs. 165/2001 quindi alle «Regioni, Province, Comuni, Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, si applicano anche agli enti locali costituenti consorzi di Comuni, come l'ATO Puglia.

La normativa impugnata non prevede diversamente da quanto affermato dall'Avvocatura generale dello Stato, l'inquadramento nei ruoli del nuovo ente pubblico di personale non di ruolo attraverso una stabilizzazione del personale della soppressa ATO Puglia o, comunque, attraverso l'assunzione di personale pubblico senza procedure di selezione pubblica. La normativa denunciata si limita, invece, a fare applicazione del combinato disposto del sopra citato art. 31 del d.lgs. 2001, n. 165, e dell'art. 2112 cod. civ., disponendo il trasferimento all'Autorità idrica pugliese del personale già in servizio a tempo indeterminato presso l'ente locale ATO Puglia alla data 1° gennaio 2010, nel rispetto delle procedure di informazione e di consultazione di cui all'art. 47, commi da 1 a 4, della legge 29 dicembre 1990, n. 428. Da ciò consegue che il suddetto personale dell'ATO Puglia conserva il proprio rapporto di lavoro con i correlativi diritti anche presso l'Autorità idrica pugliese, senza acquisire alcun ulteriore vantaggio in termini di stabilità del posto di lavoro. Ciò vale,

ovviamente, anche per il personale a suo tempo stabilizzato presso la medesima ATO Puglia, ai sensi dei commi 90 e 94 dell'art. 3 della legge n. 244 del 2007.

Il rispetto, da parte del legislatore della regione Puglia, della suddetta disciplina statale (cioè del combinato disposto degli artt. 31 del d.lgs. 2001, n. 165, e 2112 cod. civ.) esclude, dunque, la correttezza del presupposto interpretativo di tutte le censure prospettate con il ricorso governativo, e comporta la dichiarazione, da parte della Corte, di non fondatezza delle relative questioni.